COMUNE DI BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA DEL RESPONSABILE

UFFICIO: AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA

Registro Generale n. 776	Del 05/11/2026 Data predisposizione: 05/11/2026

OGGETTO:	Approvazione Avviso Pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Borgetto per triennio 2027-2030

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Vista la Delibera di G.M. n° 40 del 10/04/2025, avente per oggetto: "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'ente. Rimodulazione funzionigramma allegato "B" al Regolamento degli uffici e dei servizi".

Visto il Decreto Sindacale n° 18 del 09/07/2026 con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area 2^ economico-finanziaria al dott. Pirreca Benedetto.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e i relativi allegati.

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 01/02/2024 con la quale è stato approvato il rendiconto 2021.

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 10/12/2025 con la quale è stato approvato il rendiconto 2022.

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 02/02/2026 con la quale è stato approvato il rendiconto 2023.

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18/03/2026 con la quale è stato approvato il rendiconto 2024.

Dato atto di quanto disposto dal secondo periodo del nuovo comma 8-bis dell'art. 151 del D.lgs n. 267/2000, in forza del quale si dispone che, "ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, *l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*".

Premesso che:

- con Determinazione n. 98 del 03/11/2023 si è provveduto all'approvazione dell'Avviso per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Borgetto per il triennio 2024-2026;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/02/2024 è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2024-2026 il cui incarico andrà a scadere il 06/02/2027, esclusa la c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995 che così recita: *"i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni"*.

Attesa la necessità di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2027-2030 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge.

Preso atto della Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05/04/2012.

Preso atto dell'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39, comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017 e successivamente modificato dall'art. 8 della LR n. 6 del 04/03/2021 e relativa circolare n. 4 del 17/03/2021.

Preso atto del D. Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli "iscritti nella sezione A commercialisti dell'Albo".

Preso atto del testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale", che, all'art. 10, "Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali" stabilisce che:

"1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2.In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1. iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2. conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1. iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2. avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;
3. conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città

metropolitane

1. iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2. avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
3. conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole ", e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse."

Richiamata la Circolare n.4 diramata il 17 marzo 2021 dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nella quale si precisa che gli avvisi pubblici per l'elezione degli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali emanati a seguito dell'entrata in vigore della norma ha novellato il comma 7 dell'art. 10 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016, dovranno tenere conto del dimezzamento del numero massimo di incarichi, da otto a quattro.

Visti:

- la legge n. 132 del 13.05.1997, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili";
- il D.M. n. 475 del 25.09.1997 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali";
- il D.M. 20.05.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del 17.07.2016, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";
- Il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009", e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i. inerente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13.01.2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;
- l'art. 2 della L.R. n. 32 del 31.12.2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 3 del 13.01.2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione Regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. n. 3/2015;
- il D.M. 21.12.2018, "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali" pubblicato nella G.U. n. 3 del 04.01.2019;
- il Regolamento di contabilità;

Considerato che il comune di Borgetto, rientra nella fascia 2 che comprende i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti;

Considerato che la nomina del collegio dei revisori dei conti è di esclusiva competenza del consiglio comunale;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Comune e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Richiamata la circolare n. 13 del 27.11.2019 del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali in merito agli schemi di avviso e di manifestazione di interessi da utilizzare ai fini del procedimento amministrativo per la nomina dell'Organo di Revisione;

DETERMINA

1) **di avviare** la procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Borgetto per il triennio 2027-2030, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto consiliare di nomina;

2) **di approvare** lo schema di avviso pubblico e relativo schema di domanda di partecipazione, conformi allo schema proposto dalla Regione Siciliana, Dipartimento della Autonomie Locali, giusta circolare n.13 del 27/11/2019, che vengono allegati entrambi al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs n°267/2000, la nomina è di competenza del Consiglio Comunale che ne fisserà il compenso nel rispetto dei limiti fissati dal Decreto del Ministro degli Interni del 21.12.2018, nonché della Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali n°15 del 14.09.2021;

3) **di disporre** che il predetto avviso e il modello di domanda vengano pubblicati all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti;

IL RESPONSABILE AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA
Pirreca Benedetto Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa